

referimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini".

Nel caso di specie, occorre rilevare che l'assegnazione al regime di cui all'articolo 41 bis, comma 2, l. n. 354/1975 può essere disposta "quando ricorrano gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica..." tali da far ritenere rispetto ai delitti commessi dal detenuto forme di collegamento con associazioni criminali, terroristiche e/o eversive.

Formula, quest'ultima, che sembra comportare legittime ipotesi di esclusione dell'accesso; accesso che appare peraltro strumentale al diritto di difesa contemplato dai commi 2 quinquies e sexies del riportato articolo 41.

Ritiene la Commissione che il contemperamento delle due contrapposte esigenze sopra ricordate possa trovarsi nella precisazione che l'amministrazione potrà coprire con omissis la parte dei documenti acceduti la cui ostensione confliggerebbe con esigenze di ordine e sicurezza pubblica di cui all'art.24, comma 3, lettera c) della legge n.241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorrenti: Sig.....

contro

Amministrazione resistente: Scuola Media

e nei confronti di: altri studenti che hanno riportato le valutazioni di “distinto” ed “ottimo”.

Fatto

I signori, in qualità di genitori del proprio figlio minore, con nota del 3 novembre 2005, hanno chiesto all'Ufficio Scolastico, presso cui è domiciliata la Scuola Media, di potere avere copia di varia documentazione concernente lo svolgimento delle relative prove d'esame di licenza media, per l'anno 2004/2005, sostenute dallo stesso figlio, al fine di tutelarne giuridicamente gli interessi.

In particolare, gli istanti (oggi ricorrenti) chiedevano di potere aver copia:

- delle griglie valutative e di tutti gli atti e verbali relativi alla seduta del 30 settembre 2005, nel corso della quale la commissione d'esame della Scuola Media ha ritenuto di dover confermare per l'alunno la valutazione finale di distinto;*
- degli atti, dei verbali e della documentazione pertinente gli esami di licenza media riferibili agli altri studenti che hanno riportato le valutazioni di distinto ed ottimo.*

A tale istanza, in data 6 dicembre 2005, faceva riscontro una nota dell'Ufficio Scolastico, nella quale si confermava per l'alunno la valutazione di distinto, con la trasmissione della relativa documentazione richiesta, non provvedendosi, invece, all'inoltro della copia degli atti, verbali e di quanto pertinente gli esami di licenza media riferibili agli altri studenti, per asserite ragioni di tutela della privacy degli stessi,

non essendo possibile garantirne il completo anonimato.

Pertanto, i signori hanno presentato, in data 20 luglio 2006, ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'Ufficio Scolastico presso cui è domiciliata la Scuola Media, "di voler riconoscere loro il diritto ad ottenere copia degli atti, verbali e quanto pertinente gli esami di licenza media riferibili agli studenti che hanno riportato una valutazione pari o superiore a quella di distinto, permettendo così agli stessi di poter esercitare il diritto di difendere gli interessi del proprio figlio presso le competenti sedi giudiziarie".

Diritto

Osserva preliminarmente la Commissione che i dati relativi agli scrutini non costituiscono dati sensibili, come tali soggetti ad una particolare tutela, e che comunque nella fattispecie gli altri altri scrutinati non possono ritenersi tecnicamente controinteressati, dal momento che la domanda d'accesso è preordinata soltanto ad un miglioramento della posizione del ricorrente e non anche ad un peggioramento della posizione degli altri scrutinati.

Nel merito il ricorso è fondato.

La fattispecie in esame richiede una breve e preliminare disamina della situazione giuridica soggettiva del minore, per il quale gli istanti hanno avanzato la richiesta di accesso: si deve, infatti, ritenere che l'alunno sia portatore di un interesse qualificato (diretto, concreto e attuale) all'accesso, considerato che, come studente della Scuola Media, ha partecipato alla procedura relativa agli esami di licenza media.

Premesso ciò, e venendo all'esame del merito del quesito, la scrivente Commissione, conformemente alla dottrina e giurisprudenza maggioritaria, ritiene fondata la richiesta formulata dagli istanti.

In particolare, per il motivo sopra esposto, si ritiene che gli istanti, in rappresentanza del figlio minore, studente partecipante alla procedura relativa agli esami di licenza media della Scuola, abbiano diritto di estrarre copia degli atti, verbali e quanto pertinente agli esami di licenza media riferibili agli altri studenti che hanno riportato una valutazione pari o superiore a quella di "distinto", per potere così esercitare il diritto di difendere gli interessi del proprio figlio presso le competenti sedi giudiziarie.

Si osserva che pur apparendo inevitabile il "contatto" con dati personali relativi a terzi, in tale ipotesi prevale la garanzia del diritto di accesso sull'esigenza di riservatezza degli stessi.

Infatti, il citato limite della riservatezza della documentazione richiesta, contenente dati personali e sensibili di terzi, nel caso di specie non viene in rilievo, atteso che il possibile conflitto con l'esercizio del diritto di accesso non è astrattamente configurabile, considerato che ormai costante e maggioritaria giurisprudenza affermano la prevalenza di quest'ultimo diritto sul diritto alla riservatezza, nel caso in cui l'istante debba provvedere alla cura in giudizio di un proprio interesse.

In ogni caso, sarà cura dell'Istituto Scolastico provvedere ad oscurare i nominativi ed i relativi dati personali degli altri studenti che hanno riportato una valutazione pari o superiore a quella di "distinto".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della pubblica istruzione

Fatto

Il Sig., dipendente del Ministero della pubblica istruzione, con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 9 maggio 2006, ha chiesto all'amministrazione resistente di accedere al provvedimento di trasferimento ad efficacia differita emesso dal Ministero nei suoi confronti.

In precedenza, in data 5 aprile 2006, l'amministrazione aveva sinteticamente comunicato la volontà di procedere al trasferimento del dipendente odierno ricorrente in una nota in cui, tuttavia, era riportato il contenuto del provvedimento non nella sua intera estensione.

Il ricorrente, con la citata richiesta del 9 maggio, ha chiesto pertanto al Ministero dell'istruzione copia integrale del provvedimento di trasferimento, senza ricevere risposta alcuna dall'amministrazione destinataria dell'istanza.

Avverso tale provvedimento il Sig. ha presentato in data 3 luglio 2006 ricorso a questa Commissione, deducendo l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione e rilevando la sussistenza di un interesse qualificato all'accesso, anche in virtù di una controversia pendente dinanzi al giudice del lavoro di, avente ad oggetto l'accertamento del diritto al trasferimento e rispetto alla quale l'accesso è, a giudizio dell'odierno ricorrente, da considerarsi strumentale.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato. La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Il diritto di accesso, inoltre, è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti riguardanti il procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che il provvedimento di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferisce direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, del pari in discussione la titolarità del diritto in capo al Sig. di prendere visione ed estrarre copia integrale del provvedimento emesso nei suoi confronti.

Quanto alla possibilità di inviare via telefax i documenti oggetto della richiesta di accesso, di cui il ricorrente fa menzione nel ricorso, si rileva che tale possibilità non è prevista se non in casi particolari in cui il richiedente comprovi l'impossibilità seria ed oggettiva di recarsi presso gli uffici dell'amministrazione per esercitare il diritto di accesso; viceversa sarà onere dell'avente diritto recarsi presso gli uffici dell'amministrazione negli orari e nei giorni da questa indicati, per prendere visione ed estrarre copia del documento richiesto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorrente: Prof.

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Industriale

Fatto

Il prof., quale componente del Collegio dei Docenti, ha presentato al dirigente scolastico..... istanza, datata 13.5.2006, con la quale ha chiesto “ l'estrazione in copia, resa autentica, dei verbali delle riunioni del Collegio dei Docenti del 24.3.2006, 12.4.2006 e 27.4.2006”, precisando che la richiesta è strettamente correlata allo svolgimento della funzione docente del richiedente.

Il dirigente scolastico non ha risposto all'istanza e, formatosi il silenzio-rigetto, il prof..... ha proposto ricorso a questa Commissione, insistendo per l'accoglimento dell'istanza per i motivi nella stessa indicati..

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il prof. ha sufficientemente esposto di avere un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta; non risultano inoltre circostanze che facciano ritenere che gli atti siano soggetti a divieto o differimento dell' accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Istituto Tecnico Industriale a provvedere sulla domanda d'accesso.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorrente: Associazione.....

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Fatto

La, nella persona del presidente associato, con nota del 25 maggio 2005 ha chiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ora Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale), di poter avere copia dei decreti direttoriali del 21 maggio 2003, n.57 e del 17 gennaio 2005, e delle modifiche e degli aggiornamenti intermedi fino ad oggi intervenuti sul decreto del 2003, dopo aver ricevuto da parte dello stesso Ministero una nota, datata 6 maggio 2005, con la quale si trasmetteva parte della suddetta documentazione, con numerose cancellazioni del testo.

Con tali decreti l'associazione veniva prima iscritta, a sua insaputa, come articolazione territoriale della nel registro delle organizzazioni di promozione sociale e, successivamente, cancellata dal suddetto albo su richiesta della Fed.

Non avendo avuto alcun riscontro alla propria istanza da parte dell'amministrazione interessata, la ha presentato, in data 26 giugno 2006, ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ora Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale) il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Diritto

La scrivente Commissione ritiene che l'istante associazione sia titolare di un interesse da

considerarsi qualificato, vale a dire, concreto, attuale e diretto, a conoscere le vicende che hanno

riguardato il proprio inquadramento nel registro delle organizzazioni di promozione sociale, ai fini di una eventuale tutela dei propri diritti in sede giudiziale.

La documentazione richiesta, tra l'altro, è da considerarsi pubblica; relativamente ad essa non è configurabile alcuna posizione di controinteresse, dal momento che il ricorrente chiede di accedere a documenti amministrativi riguardanti la situazione propria e non la situazione di terzi.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa

Fatto

Il Sig., avendo partecipato alle prove preselettive dei concorsi a n. 40 posti di Assistente Amministrativo – B3 di cui al bando pubblicato nella G.U. del 23 luglio 2002, e a n. 31 posti di assistente giudiziario di cui alla G.U. del 7 luglio 2001, in data 12 giugno 2006 ha chiesto di avere copia dei questionari somministrati e delle relative schede risposta delle prove preselettive sostenute in sede concorsuale.

L'amministrazione resistente, con note del 22 giugno 2006, ha negato l'accesso, richiamandosi a due precedenti note del 15 marzo 2006 e del 13 aprile 2006, e sostenendo, in sintesi, l'insussistenza di un interesse ad accedere da parte dell'odierno ricorrente in quanto a conclusione delle prove concorsuali relative al bando di cui alla G.U. del 7 luglio 2001 il ricorrente è risultato vincitore per la Regione Inoltre, rileva l'amministrazione che un interesse qualificato del ricorrente nella fattispecie in esame è da escludersi in quanto il procedimento concorsuale si è da tempo concluso e che comunque, le prove preselettive non farebbero parte del concorso pubblico vero e proprio, bensì della fase preconcorsuale come tale non soggetta alla normativa di cui alla l. 241/1990.

Infine, l'amministrazione fa presente che le prove concorsuali si sono completate con l'approvazione della graduatoria in data 12 settembre 2003, e che, pertanto, in virtù del lasso di tempo intercorso tra tale evento e la richiesta di accesso, l'amministrazione è nell'impossibilità oggettiva di dar corso alla richiesta del dr., atteso che per esigenze organizzative e logistiche, la documentazione concernente la preselezione non è più disponibile presso l'amministrazione, essendo stata eliminata dagli archivi dopo due anni dalla data da ultimo richiamata.

Il dr., con ricorso del 3 giugno 2006, pervenuto a questa Commissione in data 10 luglio 2006, ha chiesto il riesame del diniego espresso del 22 giugno 2006, contestando la mancanza di un interesse qualificato all'accesso in quanto a nulla rileverebbe la circostanza che i documenti richiesti facciano parte della fase preconcorsuale e che, del pari, la procedura concorsuale si sia conclusa e che, rispetto ad esse, come nel caso di specie, il candidato abbia abbandonato le prove scritte o sia stato dichiarato vincitore.

Diritto

La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

Il diritto di accesso, inoltre, è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, in discussione la titolarità del diritto di accesso in capo al dr.

Prive di pregio appaiono le ragioni del diniego manifestate dall'amministrazione quanto alla sussistenza dell'interesse ad accedere. In particolare, la Commissione rileva che la pendenza

di un procedimento non è condizione per l'esercizio del diritto di accesso, potendo quest'ultimo essere

esercitato sia a procedimento concluso sia qualora un procedimento non sia stato nemmeno avviato dall'amministrazione, purché questa detenga i documenti oggetto della richiesta.

Tale rilievo assorbe anche quello concernente la natura preconcorsuale delle prove preselettive che, a dire dell'amministrazione, osterebbe all'accesso.

Rilevata la titolarità di un interesse qualificato all'accesso in capo all'odierno ricorrente, si deve, tuttavia, tenere in considerazione il limite opposto dall'amministrazione relativo all'impossibilità materiale di dar corso alla richiesta di accesso, non essendovi più traccia delle prove preselettive negli archivi dell'amministrazione a motivo del tempo trascorso tra la fine della procedura concorsuale e la richiesta di accesso dell'odierno ricorrente (più di due anni).

A tale riguardo, considerato che l'articolo 22, comma 6, legge n.241/1990, stabilisce che "Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si debba accedere", la Commissione chiede all'amministrazione sulla base di quale normativa abbia ritenuto di disfarsi dei documenti richiesti dal ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, sospesa ogni pronuncia sul merito, chiede all'amministrazione di ricevere tempestivamente comunicazioni in merito alla normativa posta a fondamento della cancellazione dei documenti richiesti dal ricorrente.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorrente: Sig.....

Contro

Amministrazione resistente: Liceo Ginnasio

Fatto

Il sig., a seguito dell'esito negativo dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore, presso il Liceo Ginnasio, ha presentato istanza di accesso al Preside della scuola, il 13 luglio 2006, con la quale ha chiesto copia dei seguenti documenti:

- a. copia dei propri elaborati scritti d'esame, nonché, in forma anonima, copia degli elaborati scritti di tutti gli altri studenti appartenenti alla medesima classe;*
- b. copia dei giudizi espressi dalla commissione esaminatrice sulla propria prova scritta, nonché, in forma anonima, copia dei giudizi espressi dalla commissione sugli elaborati scritti di tutti gli altri studenti appartenenti alla medesima classe;*
- c. copia delle proposte di attribuzione di punteggio e dei giudizi formulati dalla commissione esaminatrice sulla propria prova orale e dei verbali relativi all'espletamento della prova e comunque ogni altro atto della commissione relativo alla valutazione delle prove orali ed all'attribuzione del punteggio definitivo, nonché, in forma anonima, copia dei medesimi atti relativi a tutti gli altri studenti candidati della medesima classe;*
- d. copia di tutti i verbali e gli atti della commissione esaminatrice,*
- e. copia del documento predisposto dal Consiglio di classe e destinato alla commissione d'esame relativo alla terza prova scritta;*
- f. copia integrale degli atti della commissione relativi alla definizione della terza prova scritta;*

- g. *copia degli scrutini finali di ammissione all'esame di Stato relativi al sottoscritto, nonché, in forma anonima, copia degli scrutini finali di ammissione relativi a tutti gli altri studenti appartenenti alla medesima classe;*
- h. *copia dei verbali dei consigli di classe, anche nella parte riguardante gli scrutini del corrente anno scolastico;*
- i. *copia dei verbali del collegio dei docenti del corrente anno scolastico.*

Afferma il sig. nell'istanza che i predetti documenti sono necessari al fine di poter verificare la correttezza, la coerenza, l'omogeneità e l'equità delle valutazioni compiute dalla commissione esaminatrice nei suoi confronti, anche in rapporto ai giudizi espressi nei confronti degli altri studenti. Prosegue l'istante precisando che, al fine di salvaguardare il diritto alla tutela dei dati personali degli altri studenti, i documenti sono stati richiesti in forma anonima, senza indicazione dei nominativi e delle generalità dei controinteressati.

La segreteria del Liceo Ginnasio, in data 4 agosto 2006, ha provveduto al rilascio di tutti i documenti relativi all'istante, ma, con una separata nota priva della sottoscrizione e della indicazione della data, ha negato l'accesso ai documenti inerenti agli altri studenti della medesima classe, poiché, il rilascio di copia dei "compiti e dei dati relativi agli altri candidati della classe è contra legem".

Avverso tale parziale diniego, il sig. ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, in data 30 agosto 2006, chiedendo alla Commissione di riesaminare la determinazione di diniego e di accertarne l'illegittimità. Precisa, poi, il ricorrente che non sussistono controinteressati, atteso che la l'istanza di accesso è stata formulata chiedendo all'amministrazione di adottare le modalità necessarie per garantire e tutelare il diritto alla riservatezza degli altri studenti.

Diritto

Nel caso in esame i documenti sono stati richiesti al fine di poter verificare l'operato della commissione esaminatrice, ossia se vi sia stata una omogenea applicazione dei criteri di

valutazione degli studenti o se siano stati utilizzati specifici ed uniformi criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio. In altri termini, i predetti documenti sono necessari al fine di poter appurare se vi sia stata disparità di trattamento nei confronti del ricorrente, e, in caso affermativo, accedere le vie giurisdizionali.

Al riguardo si osserva che la giurisprudenza, proprio in tema di accesso agli elaborati degli alunni della medesima classe, ha affermato la legittimità della richiesta di accesso ai registri di classe ed ai temi degli altri alunni, sia pure in forma anonima, poiché attraverso i citati documenti i ricorrenti possono giudicare la correttezza delle valutazioni compiute dalla commissione rispetto agli altri studenti ed, eventualmente, consentire all'istante di adire le vie giurisdizionali (Consiglio di Giustizia amministrativa per la regione siciliana, 25 ottobre 1996, n. 384).

Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza anche con riferimento agli esami di Stato, ritenendo sussistente l'interesse del richiedente ad ottenere la copia, in forma anonima, degli elaborati degli altri esaminandi, corretti lo stesso giorno, al fine di mettere in luce eventuali disparità di giudizio operate dalla commissione (Consiglio di Stato, sez. IV, 31 ottobre 1997, n. 1251, Consiglio di Stato, sez. IV, 31 ottobre 1997, n. 1249, e recentemente, TAR Veneto, sez. I, 4 agosto 2006, n. 2312).

La scrivente Commissione esprime, pertanto, l'avviso che l'amministrazione debba consentire l'accesso anche ai documenti indicati.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE